



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza WO20:

Continuazione facoltativa

dell'assicurazione senza prestazioni di
rischio dal 2020

Approvato il

19.05.2025

Valido dal

01.01.2026

Nota

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate	1
Art. 1 Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2 Adesione	1
Basi di calcolo	1
Art. 3 Salario assicurato	1
Art. 4 Aliquote di conversione	1
Prestazioni di previdenza	2
Prestazioni in caso di pensionamento	2
Art. 5 Prestazioni di vecchiaia	2
Art. 6 Rendita per figli di pensionati	2
Art. 7 Chiusura del conto supplementare	2
Prestazioni in caso di decesso	2
Art. 8 Rendita per coniugi	2
Art. 9 Rendita per convivente	2
Art. 10 Rendita per orfani	2
Art. 11 Capitale di decesso	2
Art. 12 Chiusura del conto supplementare	3
Prestazioni in caso di invalidità	3
Art. 13 Rendita di invalidità	3
Art. 14 Rendita per figli di invalidi	3
Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi	3
Art. 16 Chiusura del conto supplementare	3
Finanziamento	3
Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore	3
Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione	3
Art. 19 Aliquote di contribuzione	3
Disposizioni finali	4
Art. 20 Modifica del piano di previdenza	4
Art. 21 Testo di riferimento	4
Art. 22 Entrata in vigore	4
Appendice	5
Art. 1 Aliquote di conversione	5
Art. 2 Aliquote di contribuzione	5
Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia	7

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Principio	¹ Questo piano di previdenza consente alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di continuare la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP.
Esclusione	² Non vengono accettate persone che: a. sono invalide almeno al 70% ai sensi dell'AI, come pure persone la cui assicurazione è stata prolungata provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP; b. percepiscono già una rendita di vecchiaia da un altro istituto del 2° pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia; c. hanno raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato nel precedente istituto di previdenza e non dimostrano di voler continuare l'attività lucrativa o di essere registrati come disoccupati (art. 2 cpv. 1^{bis} LFLP); d. non sono più soggette all'AVS.
Scadenza	³ L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria.

Art. 2 Adesione

L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Principio	¹ Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.
Importo massimo	² Il salario assicurato è tuttavia limitato al salario massimo LAINF, meno la deduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 8 LPP.
Modifiche	³ Il salario assicurato viene definito alla data di adesione e viene successivamente modificato solo nella misura in cui ciò sia necessario in base al salario massimo LAINF o all'importo di coordinamento LPP richiesto.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

Prestazioni in caso di pensionamento

Art. 5 Prestazioni di vecchiaia

Pensionamento anticipato	¹ In questo piano di previdenza il pensionamento anticipato è possibile solo a partire dai 63 anni.
Pensionamento differito	² In questo piano di previdenza non è possibile un differimento del pensionamento.
Pensionamento parziale	³ In questo piano di previdenza non è possibile un pensionamento parziale.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare	¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.
Procedimento in caso di divorzio	² In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

In caso di pensionamento, l'avere sul conto supplementare viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Prestazioni in caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 9 Rendita per convivente

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 Rendita per orfani

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto	¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere viene versato sotto forma di capitale agli aventi diritto secondo l'art. 21 delle Disposizioni generali (capitale di decesso).
Devoluzione alla Fondazione	² In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

In questo piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

In questo piano di previdenza, nel caso d'invalidità non viene effettuata alcuna chiusura del conto supplementare.

Finanziamento

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione sono indicate nell'appendice.

Disposizioni finali

Art. 20	Modifica del piano di previdenza
----------------	---

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente piano di previdenza.

Art. 21	Testo di riferimento
----------------	-----------------------------

Fa fede il testo in lingua tedesca di questo piano di previdenza.

Art. 22	Entrata in vigore
----------------	--------------------------

Questo piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 19.05.2025. Entra in vigore il 01.01.2026 e sostituisce il precedente piano di previdenza WO20, valido dal 01.01.2025.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

In caso di adesione a partire del 01.01.2020

¹ Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza a partire dal 01.01.2021 (data d'entrata ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), l'aliquota di conversione viene determinata in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento, secondo la seguente tabella:

Età al pensionamento	Aliquota di conversione
Età di riferimento LPP meno 2 anni	4,00%
Età di riferimento LPP meno 1 anno	4,10%
Età di riferimento LPP	4,20%

In caso di adesione nel 2020

² Per le persone assicurate che hanno aderito a questo piano di previdenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (data d'entrata ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), l'aliquota di conversione viene determinata in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento e all'età al momento dell'adesione, secondo la seguente tabella:

Età al pensionamento	Età al momento dell'adesione					
	Donne	bis 59	60	61	62	63
	Uomini	bis 60	61	62	63	64
Età di riferimento LPP meno 2 anni		4.40 %	4.30 %	4.20 %	4.10 %	4.00 %
Età di riferimento LPP meno 1 anno		4.50 %	4.40 %	4.30 %	4.20 %	4.10 %
Età di riferimento LPP		4.60 %	4.50 %	4.40 %	4.30 %	4.20 %

Età al pensionamento

³ L'età al pensionamento è calcolata al mese; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Prestazioni minime previste dalla legge

⁴ In ogni caso, la Fondazione garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio

¹ Il contributo di risparmio e di rischio corrisponde alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Contributo di risparmio	Contributo di rischio	Subtotale
18 – 24	0.0 %	0.0 %	0.0 %
25 – 34	7.0 %	0.0 %	7.0 %
35 – 44	10.0 %	0.0 %	10.0 %
45 – 54	15.0 %	0.0 %	15.0 %
55 – ER *	18.0 %	0.0 %	18.0 %

* ER = età di riferimento LPP

Contributo di
rendita in caso di
adesione prima del
01.01.2024

² Le persone che hanno aderito a questo piano di previdenza prima del 01.01.2024 versano alla Fondazione un contributo annuale di rendita, il cui ammontare corrisponde alla seguente percentuale dell'avere sul conto di vecchiaia:

Donna		Uomo	
Età al momento dell'adesione	Contributo di rendita	Età al momento dell'adesione	Contributo di rendita
25 – 56	0.00 %	25 – 57	0.00 %
57	0.71 %	58	0.71 %
58	0.83 %	59	0.83 %
59	1.00 %	60	1.00 %
60	1.25 %	61	1.25 %
61	1.67 %	62	1.67 %
62	2.50 %	63	2.50 %
63	5.00 %	64	5.00 %

Contributo di
rendita in caso di
adesione a partire
dal 01.01.2024 e
prima dell'età di 62

³ Le persone che aderiscono a questo piano di previdenza prima del 01.01.2024 e prima dell'età di 62 versano alla Fondazione un contributo di rendita annuale, il cui ammontare corrisponde alla seguente percentuale dell'avere sul conto di vecchiaia:

Età al momento dell'adesione	Contributo di rendita
25 – 57	0.00 %
58	1.00 %
59	1.25 %
60	1.67 %
61	2.50 %
62	5.00 %

³ Questo contributo di rendita è dovuto fino al primo del mese successivo al compimento del 63° anno di età.

Contributo di
rendita in caso di
adesione a partire
dal 01.01.2024 e
all'età di 62 anni o
superiore

⁴ Le persone che aderiscono a questo piano di previdenza a partire dal 01.01.2024 e all'età di 62 anni o superiore versano alla Fondazione una tantum un contributo di rendita, il cui ammontare corrisponde al 5% dell'avere sul conto di vecchiaia ai sensi del cpv. 8.

Età determinante

⁵ Per il calcolo del contributo di rendita secondo i cpv. 3 e 4, è rilevante l'età della persona assicurata al momento dell'adesione. L'età viene calcolata esattamente in mesi, senza considerare i mesi già iniziati o interrotti; i valori intermedi vengono interpolati in modo lineare. La percentuale calcolata rimane invariata fino alla fine dell'obbligo di contribuzione.

Conto di vecchiaia
determinante

⁶ Determinante per il calcolo del contributo di rendita è l'importo del conto di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi. Nell'anno di adesione è rilevante l'importo del conto di vecchiaia alla data di adesione. Nel caso di un successivo trasferimento di una prestazione di libero passaggio, l'importo del conto di vecchiaia viene aumentato retroattivamente a partire dalla data di adesione e il contributo di rendita viene ricalcolato.

Contributo generale
per le spese
amministrative

⁷ In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato, tuttavia con un minimo di CHF 57 e un massimo di CHF 350.

Art. 3**Importo massimo del conto di vecchiaia**

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età LPP della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima	Età LPP	Aliquota massima
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24